

AGORA' PENITENZIARIA 2020

XXI Congresso Nazionale SIMSPE

“Il medico penitenziario ed il Magistrato: esperienza”

Dott. Rodolfo Casati

già Direttore del reparto di Medicina V Penitenziaria
ASST Santi Paolo e Carlo di Milano

già Magistrato Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano

Il Magistrato di Sorveglianza

- liberazione anticipata, grazia
- rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie
- applicazione ed esecuzione delle sanzioni sostitutive
- sospensione e rinvio provvisorio dell'esecuzione della pena detentiva
- misure di sicurezza
- esecuzione domiciliare della pena detentiva
- esecuzione delle misure alternative alla detenzione
- ricoveri
- concessione permessi premio e di necessità
- approvazione dei programmi di trattamento rieducativo
- reclami avverso sanzioni disciplinari

- il magistrato di Sorveglianza è definito “il garante di conformità alla legge dell’attività penitenziaria”
- la legge impone al magistrato l’obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire i detenuti che chiedono di conferire
- le sue funzioni, previste dall’art 69 dell’O.P. si possono distinguere in:
 - vigilanza e controllo
 - interventi a contenuto amministrativo
 - emanazione di provvedimenti ed interventi a contenuto giurisdizionale
- alcune delle decisioni del magistrato sono impugnabili o reclamabili dinnanzi al Tribunale di Sorveglianza (TdS);
in altri casi può anticipare in via provvisoria decisioni di competenza del TdS

Il Tribunale di Sorveglianza

- E' una sezione di un Tribunale Ordinario, competente nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, chiamato a decidere sulle richieste di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti nelle carceri italiane (semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, rinvio dell' esecuzione della pena ai sensi dell'artt. 146 e 147 c.c.p.).
- Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di Sorveglianza.
- In primo grado è competente in tema di concessione e di revoca delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive.

- Come giudice di appello, il tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza, in quanto attribuiti alla competenza primaria di quest'ultimo.
- Il Tribunale di Sorveglianza decide sempre con Ordinanza adottata in Camera di consiglio da un collegio composto da un Presidente, da un Magistrato di sorveglianza e due Esperti.
(in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, nonché docenti scienze criminalistiche).
- uno dei due Magistrati componenti il Collegio deve appartenere all'Ufficio di Sorveglianza competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova il soggetto interessato

- il tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale su ciascun distretto di Corte d'Appello.
- la diversa composizione del Collegio dà luogo a nullità della pronuncia
- le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza sono soggette al ricorso per **Cassazione**

Il giudice esperto (non togato)

- La componente non togata è nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) su proposta del presidente del tribunale di sorveglianza.
- "la qualifica di esperto conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un "cittadino idoneo estraneo alla Magistratura".
- tale qualifica "non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'ulteriore attributo di "professionista" ne rende, di fatto, imprescindibile l'ottenimento. (psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche, rientrando nelle precedenti materie la laurea in Medicina)
- la durata dell'incarico è di tre anni rinnovabili indefinitamente.

Funzioni esercitabili dagli Esperti (non togati) del TdS:

- partecipano all'attività del Collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei Magistrati togati
- possono essere loro affidati lo studio di singoli fascicoli e la redazione dei Provvedimenti adottati dal TdS
- quando si tratta di adottare misure legate alle condizioni di salute del condannato, l'esperto medico è in grado di fornire, una interpretazione e una valutazione della documentazione medica presentata (relazione sanitaria) che possiede una componente tecnica accentuata
- c'è dunque un tecnicismo specifico della scienza medica che necessita di essere "decodificato" da chi è competente in materia

Il Collegio giudicante




Magistrato
togato



Presidente
togato



Esperto
non togato




Esperto
non togato



P.G.



Difensore



Condannato

L'Udienza del Collegio giudicante (non pubblica)

- relazione verbale da parte del Magistrato competente
- giudizio del Procuratore della Repubblica (non vincolante)
- intervento del legale difensore
- intervento dell'interessato
- giudizio del Collegio (il voto del Presidente vale il doppio)
- stesura dell'Ordinanza (non sentenza) a firma del Presidente e di un Magistrato

NB: la decisione del Tribunale non viene mai formalizzata al termine dell'udienza,
L'Ordinanza scritta viene redatta e trasmessa nei giorni successivi

Le misure alternative alla detenzione (istanza per...)

- Affidamento in prova ai Servizi Sociali (art 47 O.P.)
- Detenzione domiciliare (art 47 ter 1 bis O.P.)
- Semilibertà (art 50 O.P.)
- Liberazione anticipata

Criticità nell'interazione Magistrato - Medico Penitenziario

La relazione sanitaria

Chiarezza espositiva:

- lacunosa ma neanche prolissa (piena di notizie e precisazioni ridondanti che confondono chi legge)
- uso degli acronimi (se si usano, indicare tra parentesi il loro significato per esteso)
- limitare i giudizi di Incompatibilità perché questa è prerogativa del Magistrato
- descrivere e delineare un profilo sanitario in cui venga definita una diagnosi e una prognosi (quoad vitam / quoad valetudinem)

prima della relazione sanitaria

- auspicabile un contatto diretto informale (telefono)
- è importante che il Magistrato impari a conoscere il suo interlocutore sanitario per acquisirne fiducia, perché si tratta di costruire nel tempo un rapporto fiduciario reciproco
- ogni Istituto Penitenziario dovrebbe delegare la redazione delle relazioni sanitarie ad uno, massimo due medici
- detenuti psichiatrici, senza fissa dimora, rifiuto dei famigliari
- le doglianze dei detenuti, ancorchè strumentali, talvolta denotano una comunicazione non adeguata con il Medico Penitenziario